

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973

Presidenza del Vice Presidente **CATELLANI**
indi del Presidente **RIPAMONTI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifica all'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio » (956) (D'iniziativa dei deputati Erminero ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 273, 274, 275 e passim
ALESSANDRINI, relatore alla Commissione 274, 275
FUSI 274
PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 276
VENANZETTI 275

Discussione e approvazione:

« Integrazione degli stanziamenti e modifiche alla legge 8 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per la concessione di finanziamenti a piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie » (984) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 276, 283, 284 e passim
ALESSANDRINI, relatore alla Commissione 276, 284
286
BERLANDA 288

BERTONE Pag. 283, 285
CATELLANI 288
PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 285, 286
ROBBA 283

La seduta ha inizio alle ore 11,05.

LEGGIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica all'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio » (956), d'iniziativa dei deputati Erminero ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 21 della legge 11 giu-

10ª COMMISSIONE

17º RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973)

gno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio », d'iniziativa dei deputati Erminero, Allegri, Sangalli, Caroli e Aliverti, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Alessandrini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, la legge 11 giugno 1971, numero 426 sulla disciplina del commercio ha trovato difficoltà di applicazione e taluni termini in essa previsti sono scaduti. Voi ricorderete, infatti, che alla fine dello scorso anno abbiamo dovuto prorogare i termini di cui all'articolo 42 con la legge 22 dicembre 1972, n. 903. Ora ci troviamo a dover modificare un altro termine.

L'articolo 11 della legge n. 426 dispone l'obbligo per i comuni di procedere alla formazione di un piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita nel rispettivo territorio al fine di raggiungere, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, una migliore funzionalità e produttività del servizio distributivo, raggiungendo un soddisfacente equilibrio fra le installazioni commerciali e l'addensamento demografico, tenuto conto dell'espansione dei centri urbani e delle migrazioni interne.

Il successivo articolo 21 prevede un periodo di 18 mesi per adempiere alle prescrizioni dell'articolo 11, dando nel contempo facoltà al Presidente della Giunta regionale di competenza di concedere, a richiesta del comune ritardatario, proroghe al precetto per un massimo di due mesi o di provvedere alla nomina di un commissario *ad acta* tenuto, nello spazio di sei mesi, alla redazione del piano da sottoporre, entro 60 giorni, all'approvazione del Consiglio comunale, sentite le apposite commissioni richiamate in altra parte della legge.

Il termine di legge per la formazione del piano è scaduto fin dal 21 gennaio scorso. Senonchè l'articolo 36 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, recante il regolamento di esecuzione della legge n. 426, stabiliva, in evidente contraddizione con la norma di legge, il termine del 31 dicembre 1972 per la pri-

ma raccolta dei dati e del successivo 31 gennaio 1973 per il loro molto agli uffici pianificatori.

Ben pochi comuni hanno provveduto all'applicazione delle disposizioni di legge, anche perchè le notizie relative al censimento dell'attività commerciale dovevano essere disposte su schede distribuite dalle camere di commercio.

Tuttavia da informazioni pervenutemi risulta che il censimento in questione è attualmente in atto. È necessario peraltro rimettere nei termini sia i comuni, sia gli operatori commerciali, prorogando le scadenze contraddittorie, di cui alla legge e al regolamento.

Il disegno di legge Erminero ed altri pervenutoci dalla Camera, ove è stato oggetto di approfondita riflessione e rielaborazione, provvede in tal senso.

L'articolo unico, sostitutivo dell'articolo 21 della legge 426 dispone: il nuovo termine del 30 giugno 1973 per l'adempimento delle prescrizioni di legge; la facoltà di proroga a richiesta del termine del 30 giugno 1973, per un periodo non superiore a 12 mesi, da parte del Presidente della Giunta regionale; la facoltà di nomina, trascorsi i termini suindicati, da parte del Presidente della Giunta, di un commissario *ad acta*, per provvedere alla formazione del piano.

Nella discussione che si è svolta alla Camera vi sono stati vari interventi, che hanno messo in rilievo le difficoltà incontrate dai comuni, non ultima quella della spesa per effettuare il censimento. Ma tutte le parti politiche si sono alla fine trovate d'accordo, pur riservandosi di presentare particolari proposte di legge, nell'approvare il provvedimento che ora abbiamo al nostro esame.

Credo di aver dato ai colleghi un quadro sufficientemente chiaro della validità del disegno di legge e quindi di poterne raccomandare l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

F U S I . Ho poche cose da dire, perchè sono d'accordo sulla approvazione di questo

provvedimento che dovrebbe consentire di superare le difficoltà che hanno caratterizzato il primo anno di applicazione della legge, difficoltà che, come ha giustamente rilevato il collega Alessandrini, sono state in generale di carattere finanziario. Da alcune parti si è parlato di una sottovalutazione del problema; in effetti, il problema avrebbe potuto essere affrontato anche da chi, pur non avendolo presente nella sua intenzione, avesse avuto i mezzi finanziari a disposizione. Infatti, per elaborare un piano di urbanistica commerciale, qualsiasi comune, anche di limitata importanza, ha bisogno di svariati milioni. Per centri come Grosseto e Livorno ad esempio, il piano di urbanistica commerciale (che è stato già approvato dal Consiglio comunale) comporta una spesa di decine di milioni. Il problema è sempre il solito: ai comuni vengono affidati nuovi compiti, ed è giusto, ma contemporaneamente non si danno loro nuovi mezzi.

Io mi auguro che questi ulteriori 12 mesi di tempo consentano di arrivare a quella riforma della finanza locale per la quale i comuni si battono, si può dire, ormai da trent'anni, affinché abbiano almeno qualche possibilità di applicare le leggi che il Parlamento emana. Se non vi sarà questo intervento, forse il prossimo anno in questo stesso periodo ci troveremo di fronte alla richiesta di un'altra proroga; vi sarà ancora una notevole parte di comuni che non sarà in grado di affrontare il problema così come prevede la legge n. 426.

Per queste considerazioni ed anche perché è urgente varare questo strumento, siamo d'accordo sull'approvazione del disegno di legge.

V E N A N Z E T T I . Anche io intervengo brevemente per dire che sono d'accordo sull'approvazione di questo disegno di legge.

Le osservazioni del collega Fusi mi trovano in gran parte consenziente. Il discorso riguarda soprattutto le funzioni dei comuni. Non si tratta solo della riforma della finanza locale, ma della riforma della legge comunale e provinciale. È una questione che si trascina da molti anni: vi sono molti provvedimenti

che demandano compiti ai comuni, i quali non sono poi in grado di svolgerli perché non hanno la capacità operativa, la struttura adeguata.

Direi, allo stato attuale delle mie conoscenze, che un anno di proroga dovrebbe essere sufficiente. Nel caso in cui per alcuni comuni questo termine si dovesse rivelare ancora insufficiente, il disegno di legge prevede l'intervento della Giunta regionale per la redazione del piano, il quale va poi sempre all'approvazione del Consiglio comunale; quindi l'autonomia del comune viene salvaguardata. Il disegno di legge mi pare, pertanto, che possa essere rapidamente approvato.

Forse la legge n. 426, che non riguarda solo la redazione dei piani, alla luce dell'esperienza richiederebbe qualche rimediazione, in particolare per quanto riguarda il famoso registro che, insieme ai piani, sta dando grosse preoccupazioni agli operatori commerciali. Ma la questione non è urgente.

Concludendo, mi limito a dichiarare il mio voto favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione.* Non ho che da ringraziare i colleghi intervenuti ed aggiungere a quanto detto una precisazione che desidero risulti a verbale.

Il disegno di legge, che non è opportuno rinviare con una modifica alla Camera, precisa che il Presidente della Giunta regionale può concedere proroghe. Vi è a tal proposito da tenere presente che la regione Trentino-Alto Adige ha due province autonome, Trento e Bolzano. Pertanto, per queste due province il riferimento contenuto nel testo dell'articolo unico deve intendersi rivolto ai Presidenti delle due Giunte provinciali. Spero che questo chiarimento sia sufficiente ad evitare imbarazzi alla Regione indicata quando si tratterà di provvedere all'applicazione dell'articolo 11 e dell'articolo 21 della legge n. 426.

10^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973)

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ringrazio il relatore e i vari senatori intervenuti i quali hanno voluto aderire all'approvazione di questo disegno di legge. Credo che il Ministero stia compiendo tutti gli sforzi possibili per mettere i comuni in condizione di redigere i piani. Sono stati organizzati tre convegni, al Centro, al Nord ed al Sud, al fine anche di dare linee direttrici per i piani stessi.

Per quanto riguarda i mezzi ai comuni, più che di un fatto economico si tratta soprattutto di un fatto di competenza tecnica, in quanto il personale per la redazione dei piani non è facilmente reperibile e spesso non è adatto a tale compito. D'altra parte abbiamo voluto responsabilizzare i vari comuni, in quanto la proroga è fatta su richiesta e su domanda del comune stesso.

Per quanto riguarda l'ultima osservazione fatta dal relatore, mi auguro che attraverso le disposizioni, sia pure date dal Ministero, si possa trovare un accordo tra il Presidente della regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano così da facilitare la concessione di queste proroghe.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

Articolo unico.

L'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il Presidente della Giunta regionale, su domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto sino ad un massimo di 12 mesi.

Trascorso il termine del 30 giugno 1973 e dell'eventuale proroga, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione

del piano, il quale è approvato entro 60 giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Integrazione degli stanziamenti e modifiche alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per la concessione di finanziamenti a piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie** » (984) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Integrazione degli stanziamenti e modifiche alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per la concessione di finanziamenti a piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Alessandrini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel 1961, al fine di rivitalizzare le piccole e medie industrie in difficoltà soprattutto finanziarie, venne approvata la legge 18 dicembre 1961, n. 1470. Si era allora in vista di una di quelle crisi cicliche dell'economia che tanto incidono sulla continuità dell'attività produttiva delle imprese più deboli, con dure ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori.

All'IMI venne conferita la facoltà di effettuare operazioni di finanziamento di piccole e medie aziende industriali — anche temporaneamente inattive — che per carenza di garanzie da offrire al normale sistema bancario non fossero in grado di procurarsi mezzi finanziari da restituire a medio termine.

Tali finanziamenti dovevano servire per l'attuazione di programmi di riconversione o di trasformazione industriale, in vista anche delle difficoltà di mercato che già si profilavano per la presenza di una forte concorrenza internazionale.

Era evidente l'utilità economica generale e sociale del provvedimento, tanto più che la legge escludeva categoricamente dai benefici le imprese direttamente o indirettamente collegate a gruppi o società con azioni quotate in borsa o prossime a fusione con simili gruppi o società.

Allora, onde permettere all'IMI di affrontare la situazione si stanziarono 5 miliardi e si stabilirono norme di natura tributaria al fine di rendere meno pesanti le operazioni di finanziamento.

Nessuna tassa o imposta o tributo, sia erariale che locale, poteva gravare il mutuo concesso e le cambiali che fossero state poste in circolazione a sostegno dell'operazione assolvevano al bollo in misura fissa di lire 0,10 per mille, qualsiasi fosse la scadenza dell'effetto.

La legge ebbe faticosa applicazione ma rivelò una indubbia utilità e così nel 1968, con legge 28 marzo n. 342, i fondi già posti a disposizione furono reintegrati di altri dieci miliardi e si precisò che l'intervento dell'IMI poteva essere esteso anche a finanziare la rilevazione e la gestione di imprese industriali temporaneamente ferme al fine di salvare l'occupazione operaia. Analogamente si provvide con il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Si ebbero così altri otto miliardi e la possibilità di riutilizzare per le medesime finalità i rientri provenienti dai finanziamenti andati a buon fine.

Un altro provvedimento, la legge 1º ottobre 1969, n. 666, integrò i fondi a disposizione a norma della legge n. 1470 con altri dieci miliardi di lire. Seguirono quindi il decreto-legge 26 ottobre 1970 n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, con 30 miliardi e l'articolo 8 della legge 22 marzo 1971, n. 184, con un ultimo stanziamento di 10 miliardi.

Quindi, escluso il riutilizzo dei rientri, le somme a disposizione dell'IMI ammontarono a 73 miliardi, a cui ora si aggiungono 40 miliardi in virtù del disegno di legge in esame.

Il provvedimento in discussione è stato presentato alla Camera dei deputati il 13 ottobre 1972 e approvato dalla Commissione industria in sede legislativa, dopo sei sedute, il 22 febbraio 1972.

Il provvedimento legislativo prevedeva un nuovo stanziamento di soli 15 miliardi elevato, dopo ampio dibattito, ai 40 miliardi di cui ho detto prima. Ma la discussione presso l'altro ramo del Parlamento non si è limitata all'entità dei fondi posti a disposizione per gli interventi in favore della piccola e media industria, bensì ha spaziato nell'esame dei problemi dell'importante settore, considerandolo globalmente e chiedendo l'aggancio del provvedimento ad una precisa e oculata programmazione economica che consideri sia l'incremento della produzione della piccola e media industria sia il mantenimento del livello occupazionale.

Il Comitato ristretto a cui venne affidato l'adeguamento del disegno di legge originario alle istanze del Parlamento trovò un sostanziale accordo nel ribadire il precetto di una rigida applicazione della legge alle piccole e medie industrie, escludendo in modo categorico le società quotate in borsa, e nel chiedere al CIPE — *vexata quaestio* — una precisa e univoca definizione della piccola e media industria che non fosse una mera classificazione aggiuntiva a quelle già esistenti, fonte di confusione e di grosse difficoltà per i modesti operatori economici interessati al settore.

A questo riguardo è giusto mettere in rilievo che di classificazioni della piccola e media industria ce ne sono almeno una decina, di cui l'ultima conosciuta è quella equivoca della legge 8 agosto 1972 n. 464 che lascia intendere per piccole e medie industrie quelle con meno di 500 dipendenti con facoltà, in casi eccezionali di applicazione di integrazioni salariali o di trattamento speciale di disoccupazione, di allargare il limite oltre i 500 dipendenti.

Altri punti chiariti con rigore dal Comitato ristretto sono quelli riguardanti il mantenimento dell'occupazione dei lavoratori e la devoluzione del 40 per cento dei fondi disponibili in favore di aziende ubicate nel Mezzogiorno; l'intervento delle Regioni nell'applicazione della legge, soprattutto per quanto riguarda la programmazione delle assegnazioni dei fondi; l'obbligo fatto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di presentare al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento di legge in esame.

Prima di passare ad esaminare più da vicino il contenuto degli articoli in discussione, ritengo di dover dare qualche notizia sull'attività svolta dall'IMI con i 73 miliardi di lire posti a disposizione in virtù delle varie leggi richiamate all'attenzione dei Commissari.

I colleghi sanno che i finanziamenti potevano essere concessi purchè le richieste fossero pervenute entro il 31 dicembre 1970. Al termine fissato erano pervenute al Ministero dell'industria 1608 domande con richieste di finanziamento per circa 325 miliardi di lire. Di fronte a queste domande sono stati concessi 803 finanziamenti per lire 73 miliardi resi disponibili dagli stanziamenti di legge e per lire 766 milioni provenienti dai rientri. Le aziende finanziate furono 521, di cui per 28 le procedure sono tuttora in corso. Evidentemente non sono state soddisfatte tutte le esigenze delle aziende richiedenti perchè, come si è più volte ripetuto, si tratta di aziende in stato di particolare difficoltà tanto da non poter avere accesso ad altre forme di credito, sia pure agevolato.

Per quanto riguarda la distribuzione degli interventi (la domanda è stata rivolta da un collega di parte comunista), sono disponibili alcuni prospetti molto dettagliati e aggiornati all'8 maggio 1973, riguardanti: primo, la distribuzione territoriale dei finanziamenti concessi; secondo, la distribuzione per settore economico dei finanziamenti e, terzo, la distribuzione per entità dei finanziamenti concessi.

Comunque, delle 803 aziende 19 appartenevano al settore estrattivo, 127 al settore

alimentare, 10 al settore pelli e cuoio, 69 al settore tessile, 105 al settore abbigliamento, 67 alla lavorazione del legno, 45 alla carta e al settore della cartotecnica, 44 al settore grafico ed editoriale, 9 al settore siderurgico, 3 a quello metallurgico, 112 al settore meccanico, 91 al settore materiali da costruzione, 18 al settore chimico, 11 alle costruzioni edilizie, 26 alle manifatture varie, 17 al settore dei trasporti e comunicazioni, 4 alle industrie diverse, 1 al settore del freddo, 3 alla lavorazione del tabacco, 4 alla lavorazione della gomma, 5 ai derivati del petrolio e del carbone (a questo riguardo mi permetto di sottolineare che l'erogazione è stata di 190 milioni su 73 miliardi e quindi si tratta evidentemente di interventi in favore di piccole aziende), 10 al settore fono e cinematografica e 3 senza settore.

Il settore che ha avuto di più è stato quello meccanico, con 12 miliardi e 833 milioni. Segue il settore tessile, con 9 miliardi e 240 milioni; poi viene il settore alimentare con 8 miliardi 809 milioni.

I settori aziendali che ho elencato occupavano, alla data dell'8 maggio 1973, 50.138 unità lavorative. Anche qui la cifra più elevata si ha nel settore meccanico, con 10.300 unità; segue il settore tessile con 7.889 unità.

Vi sono altri dati, ma penso si perderebbe del tempo elencandoli tutti.

Circa la distribuzione territoriale abbiamo i seguenti dati: 18 domande accolte nel Piemonte, 7 nella Liguria, 29 nella Lombardia, 20 nel Trentino-Alto Adige, 60 nel Veneto, 2 nel Friuli-Venezia Giulia, 35 in Emilia-Romagna, 26 nelle Marche, 114 nella Toscana, 31 nell'Umbria, 165 nel Lazio, 103 nella Campania, 36 in Abruzzo, 3 nel Molise, 32 nelle Puglie, 74 in Calabria, 30 nella Sicilia. Nella tabella non figura la Sardegna perchè probabilmente non vi sono stati interventi. Come finanziamenti, il Lazio ha avuto 14 miliardi 747 milioni; segue la Campania con 9 miliardi 451 milioni; viene poi la Toscana con 8 miliardi 826 milioni; poi, con una cifra pari, 5 miliardi 970 milioni, il Veneto e la Lombardia; segue la Calabria con 4 miliardi 701 milioni.

10ª COMMISSIONE

17º RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973)

Fornisco ancora un elemento che era stato richiesto: vi sono stati 416 finanziamenti fino ad un importo di 50 milioni; 191 per un importo da 50 a 100 milioni; 156 per un importo da 100 a 300 milioni; 37, da 300 a 500 milioni e 3 da 500 a 1000 milioni. Non vi

sono stati finanziamenti di una entità superiore.

Per completezza di esposizione, allego comunque a verbale le 3 tabelle cui ho fatto sommariamente riferimento, e chiedo che siano inserite nel verbale.

DISTRIBUZIONE PER REGIONE DEI FINANZIAMENTI CONCESSI

Regioni	N. domande accolte	Finanziamento concesso (in migliaia di lire)	Indice di occupazione delle aziende	Distribuzione n. domande	Finanziamenti concessi	% occupazione
Piemonte	18	2.400.000	1.845	2,2	3,2	3,7
Liguria	7	1.670.000	2.111	0,9	2,3	4,2
Lombardia	29	5.935.000	4.141	1,6	8,0	8,3
Trentino A.A.	20	2.310.000	1.859	2,5	3,1	3,7
Veneto	60	5.971.000	7.207	7,5	8,1	14,4
Friuli V. G.	2	150.000	246	0,2	0,2	0,5
Emilia R.	35	5.729.000	3.670	4,4	7,8	7,3
Marche	26	1.935.000	2.026	3,2	2,6	4,1
Toscana	114	8.826.000	5.362	14,2	12,0	10,7
Umbria	31	2.100.000	1.446	3,9	2,8	2,9
Lazio	165	14.747.000	8.246	20,6	20,0	16,5
Campania	103	9.651.000	5.728	12,8	13,1	11,4
Abruzzo	36	1.957.000	1.205	4,5	2,7	2,4
Molise	3	210.000	93	0,4	0,3	0,2
Puglie	32	2.170.000	1.321	4,0	2,9	2,6
Basilicata	18	1.010.000	722	2,2	1,4	1,4
Calabria	74	4.701.000	1.876	9,2	6,4	3,7
Sicilia	30	2.294.000	998	3,7	3,1	2,0
Totale	803	73.766.000	50.138	100,0	100,0	100,0

10ª COMMISSIONE

17º RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973)

DISTRIBUZIONE PER SETTORE ECONOMICO DEI FINANZIAMENTI

Settore economico	N. domande accolte	Finanziamento concesso (in migliaia di lire)	Indice di occupazione delle aziende	Distribuzione n. domande	Finanziamenti concessi	% occupazione
Estrattivo	19	2.105.000	963	2,4	2,9	1,9
Alimentare	127	8.809.000	4838	15,8	11,9	9,7
Pelli e cuoio	10	760.000	457	1,3	1,0	0,9
Tessile	69	9.240.000	7889	8,6	12,5	15,7
Abbigliamento	105	6.807.000	6392	13,1	9,2	12,7
Lavorazione legno	67	4.102.300	3016	8,3	5,6	6,0
Carta cartot.	45	4.399.000	1976	5,6	6,0	3,9
Grafico pol. ed.	44	6.919.000	2013	5,5	9,4	4,0
Siderurgico	9	2.135.000	1337	1,1	2,9	2,7
Metallurgico	3	230.000	238	0,4	0,3	0,5
Meccanico	112	12.833.700	10390	14,0	17,4	20,7
Mat. costruz.	91	7.353.000	5539	11,3	10,0	11,0
Chimico	18	1.850.000	760	2,2	2,5	1,5
Cost. ed. str.	11	465.000	275	1,4	0,6	0,6
Manif. varie	26	2.043.000	1914	3,2	2,8	3,8
Trasp. comunic.	17	1.145.000	535	2,1	1,5	1,1
Ind. diverse	4	235.000	108	0,5	0,3	0,2
Mag. gen. Frigor.	1	50.000	15	0,1	0,1	0,1
Lavoraz. tabacco	3	180.000	232	0,4	0,2	0,5
Gomma elastica	4	515.000	429	0,5	0,7	0,9
Deriv. petr. carb.	5	190.000	48	0,6	0,3	0,1
Foto fono cinem.	10	695.000	606	1,2	0,9	1,2
Senza ind. settor.	3	705.000	168	0,4	1,0	0,3
totale	803	73.766.000	50138	100,0	100,0	100,0

10^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973)

DISTRIBUZIONE PER ENTITÀ DEI FINANZIAMENTI CONCESSI

Classi di ampiezza del finanziamento concesso	N. domande accolte	Finanziamento concesso (in migliaia di lire)	Unità lavorative occupate	Distribuzione n. domande	Finanziamenti concessi	% occupazione
Fino a 50 milioni	416	12.561.000	10.250	51,8	17,0	20,4
da 50,1 a 100 »	191	15.133.700	13.535	23,8	20,5	27,0
da 100,1 a 300 »	156	28.136.300	17.028	19,4	38,2	34,0
da 500,1 a 500 »	37	15.435.000	8.765	4,6	20,9	17,5
da 500,1 a 1000 »	3	2.500.000	560	0,4	3,4	1,1
Totale	803	73.766.000	50.138	100,0	100,0	100,0

I settori che hanno avuto l'intervento più significativo sono quelli meccanico e tessile. Tutte le Regioni, esclusa la Sardegna, hanno beneficiato dei finanziamenti con particolare riguardo quelle del Mezzogiorno. Gli interventi complessivi hanno interessato 50.138 lavoratori.

Debbo ancora aggiungere che i finanziamenti sono stati concessi al tasso di interesse del 3 per cento e che la durata massima dei finanziamenti stessi è stata di 15 anni.

Delle 521 aziende soccorse ne sono fallite 52 con finanziamenti scoperti di 10 miliardi 900 milioni. Non si tratta evidentemente di perdita secca, perchè in sede di procedura fallimentare, salve le precedenze stabilite dalla legge, una parte di questa somma potrà essere recuperata.

A questo punto, si desidera mettere in rilievo che i 40 miliardi di lire disposti con il disegno di legge in esame costituiscono il più massiccio e valido intervento che sia mai stato disposto dal 1961 ad oggi e che il provvedimento innova le procedure, facilitandole e rendendole estremamente più brevi ma, soprattutto, interessando e responsabilizzando alla problematica delle aziende in crisi gli enti territoriali locali.

Un breve cenno su quanto dispongono i singoli articoli. Il primo articolo, oltre a stabilire l'integrazione dei fondi già in precedenza disposti con altri 40 miliardi di lire da erogare, previa richiesta al Ministero dell'industria, commercio e artigianato, tramite l'IMI, secondo le modalità previste dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, in favore di piccole e medie imprese industriali che si trovino in gravi difficoltà economiche ma in condizione di continuare l'attività produttiva al fine di assicurare i livelli di occupazione, permette anche la concessione degli interventi ad aziende in dissesto o chiuse che siano rilevate da terzi. Si tratta, in sostanza, di recuperare aziende che sarebbero inesorabilmente perdute senza l'aiuto del provvedimento di legge. La norma è peraltro già prevista dalla legge 1° ottobre 1969, n. 666, ma il comma secondo dell'articolo 1 precisa il concetto in modo univoco.

Lo stesso articolo permette inoltre che siano concessi ulteriori finanziamenti ad aziende che già abbiano beneficiato della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive. Deve trattarsi di aziende in grado di dimostrare vitalità e di aver fruito in precedenza di un finanziamento inadeguato alle necessità di recupero, anche perchè la precedente

richiesta era stata limitata disattendendo parzialmente l'istanza avanzata.

Al terzo comma dell'articolo si prevede che tre rappresentanti delle Regioni entrino a far parte del comitato che formula le proposte per l'applicazione della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali rappresentanti, di cui uno di una Regione del Mezzogiorno, sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle Regioni.

Presidenza del Presidente RIPAMONTI

(Segue ALESSANDRINI, relatore alla Commissione). In precedenza è già stato detto che una quota del 40 per cento delle somme da erogare in finanziamenti alle aziende che si trovano in difficoltà deve essere destinata al Mezzogiorno.

Per semplificare le procedure si stabilisce, — fatto molto importante — che possono essere ritenute valide le istruttorie effettuate da un istituto di mediocredito, scelto dal Ministero fra quelli indicati dall'impresa interessata al finanziamento.

Si stabilisce ancora che il Ministero dell'industria, prima di sottoporre all'apposito comitato competente ad elaborare l'assegnazione degli interventi in favore di aziende in difficoltà le proposte di finanziamento, deve chiedere alle Regioni competenti per territorio il parere sulle proposte stessa. La Regione è tenuta a dare il parere motivato sulle proposte in questione entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali senza che il parere sia stato dato la proposta è ugualmente sottoposta al comitato che delibera.

Infine, argomento al quale ho già accennato, vi è l'obbligo per il Ministro di presentare al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione della presente legge (cosa estremamente utile perchè il Parlamento, e in modo particolare la Commissione industria, avrà modo di seguire le fasi d'applicazione del provvedimento).

L'articolo 3, che riveste particolare interesse si richiama alla legge 4 febbraio 1956,

n. 54, la quale pur concedendo una larga facoltà di gestione, escludeva la possibilità di un annullamento dei crediti. La nuova norma allarga la portata dell'articolo 4 della legge richiamata concedendo la possibilità di disporre abbuoni sul recupero del credito e degli interessi relativi quando un simile provvedimento valga a favorire in determinate aziende l'ordinato svolgimento della produzione o il mantenimento dell'occupazione operaia.

Un'importante innovazione è prevista dall'articolo 4, disponendo l'istituzione di una sezione interventi speciali presso l'IMI. Le precedenti disposizioni prevedevano l'esistenza presso l'IMI di « gestioni per conto dello Stato » alle quali il Ministero dell'industria versava le somme occorrenti a mano a mano che il comitato approvava i finanziamenti. Con la nuova « sezione interventi speciali », dotata di personalità giuridica e di gestione autonoma, si avrà maggiore libertà operativa, sempre nell'ambito delle disposizioni del Ministero dell'industria.

La copertura della spesa derivante dal disegno di legge è assicurata dall'articolo 5.

I fondi necessari saranno reperiti mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e l'emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

Onorevoli colleghi, a questo punto mi lusingo di ritenere soddisfacente, per quanto sintetica, l'illustrazione degli articoli del disegno di legge. Aggiungo a complemento che la Commissione competente a giudicare sulla copertura finanziaria della legge ha espresso parere favorevole.

Non si può ignorare che le richieste di interventi presentate entro al 31 dicembre 1970 ammontavano a lire 325 miliardi, mentre sono stati concessi finanziamenti per sole lire 73 miliardi e 700 milioni circa. E però opinione generale degli ambienti interessati che l'approvazione del disegno di legge non deve subire ritardi perchè dalla fine del 1970 non vi è più stata la possibilità di venire incontro alle aziende in difficoltà, sebbene la situazione generale di crisi del Paese nel frattempo si sia aggravata.

10^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973)

È opportuno, inoltre, sottolineare che tutte le domande rivolte al Ministero dopo il 31 dicembre 1970 sono decadute e in virtù del nuovo provvedimento dovranno essere rinnovate per poter essere sottoposte alle procedure innovative previste dalla legge tra le quali figura il giudizio dell'ente regione interessato direttamente, per ragioni di territorio, alle aziende in crisi e quindi in grado di fornire dati e informazioni molto esatti e probanti al comitato che deve decidere sulla erogazione dei fondi.

Mi lusingo di aver corrisposto alle attese di informazione manifestate dalla Commissione e quindi di poter invitare i colleghi ad approvare il disegno di legge in discussione anche perchè ogni ritardo tornerebbe a nocimento di aziende in grande difficoltà e soprattutto di quelle maestranze che di tali aziende sono parte integrante.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per l'approfondito esame del disegno di legge e dichiaro aperta la discussione generale.

B E R T O N E . Non c'è dubbio che il disegno di legge, sul quale alla Camera dei deputati si è discusso ampiamente in numerose sedute, comporta delle novità sia per quanto riguarda l'entità degli stanziamenti sia per le norme e le procedure nei rapporti con gli enti locali. Anzi, a questo proposito debbo dire che l'ordine del giorno legato a questo disegno di legge e votato alla Camera dei deputati mi sembra molto importante e ritengo che sarebbe bene venisse votato anche dalla nostra Commissione. Ma, riconosciute queste novità, non può sfuggire a nessuno di noi che anche con questo disegno di legge non si affrontano certamente i problemi reali che sono alla base della crisi della piccola e della media industria.

La nostra Commissione ha affrontato — è vero — già due o tre volte la questione relativa al rifinanziamento della legge n. 1470 e ogni volta è stato sempre detto che sarebbe stata l'ultima perchè si riconosceva che la legge non andava alla sostanza dei problemi della piccola e media industria; ma è altrettanto vero che dopo aver parla-

to tutti male di questa legge, in assenza di altri provvedimenti, siamo stati costretti a vederla andare avanti. E questo mentre siamo tutti d'accordo nel ritenere che la crisi che attraversa il settore della piccola e media industria non è una crisi congiunturale. Semmai, la congiuntura ha soltanto posto in maggiore evidenza i fattori strutturali della crisi. Vi sono infatti oggi difficoltà abbastanza sensibili per accedere al credito, problemi di assistenza tecnica, la stessa questione riguardante il commercio con l'estero; direi che il modo stesso col quale sino ad oggi abbiamo affrontato la questione degli incentivi non ha risolto la situazione: abbiamo soltanto tamponato tale situazione, e a me sembra che anche questa legge sia ancora una legge-tampone. Per affrontare adeguatamente le difficoltà attuali occorre adottare una politica diversa nei confronti della piccola e della media industria. Nello stesso tempo, però, noi riconosciamo che c'è una evidente urgenza di risolvere la questione in esame, ed è per questo che abbiamo già accettato alla Camera, e che ora accettiamo qui al Senato, la sede deliberante. Noi, tuttavia, votiamo contro questo disegno di legge, non perchè non ne riconosciamo l'urgenza, ma perchè vogliamo mettere in evidenza l'esigenza di affrontare questi problemi in modo diverso.

R O B B A . Nell'ambiente in cui io vivo, a Milano, quando il Senato, dopo la Camera dei deputati, ha votato lo stanziamento a fondo perduto dei 330 miliardi all'ERGAM, cioè uno stanziamento pari a circa 10 milioni per ogni unità lavorativa, nell'ambiente delle piccole e medie industrie lombarde c'è stata una specie di sollevazione, in quanto si è ancora una volta rilevato che per gli enti di Stato, per questi enti parastatali, i miliardi si trovano sempre, mentre per le piccole e medie industrie private non si riesce mai a reperire i finanziamenti di cui esse hanno bisogno. Le situazioni di difficoltà in cui si dibattono le piccole e le medie industrie sono evidentemente in qualche caso, di carattere particolare, ma sono soprattutto di carattere generale. Tali difficoltà non sono certamente volute nè create

10^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973)

dai titolari o dai dirigenti delle industrie stesse, ma provengono da elementi che sono indipendenti dalla loro volontà. Per queste ragioni, evidentemente, un intervento — diciamo così — riparatore era assolutamente necessario, e questo provvedimento viene incontro a tale necessità ma, a parer mio, in modo inadeguato, perchè il male è più grave del rimedio che si propone per lenirlo. Quindi io devo esprimere una opinione favorevole, in senso generale, all'approvazione del progetto di legge in esame per le finalità indubbiamente meritorie che esso si propone, ma devo fare una riserva per la entità dello stanziamento previsto, in quanto ritengo tale stanziamento, per motivi opposti a quelli illustrati dal collega che mi ha preceduto, assolutamente inadeguato. Non posso però non tener conto della raccomandazione rivolta dal relatore Alessandrini, e che so condivisa dal Governo, sulla necessità di fare urgentemente qualcosa per il settore, ed è per questo motivo che, nonostante la riserva sull'entità del finanziamento, esprimo il voto favorevole del Gruppo liberale all'approvazione del provvedimento in oggetto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

A L E S S A N D R I N I , relatore alla Commissione. Ringrazio i colleghi che sono intervenuti nel breve dibattito manifestando il loro consenso al provvedimento. Concordo con il senatore Bertone sull'approfondimento globale del problema della piccola e media industria. Siamo tutti a conoscenza che il 25 gennaio scorso alla Commissione industria della Camera è stata ripresa quell'indagine conoscitiva sulla piccola e media industria già iniziata e non conclusa nella V legislatura ma che aveva avuto un interessante svolgimento. È una convinzione che il materiale allora raccolto e quello di recente o prossima acquisizione debba essere oggetto di meditazione da parte della nostra Commissione, iniziare una nuova, autonoma indagine conoscitiva costituirebbe una notevole perdita di tempo, mentre si

potrà invece svolgere nella nostra Commissione un dibattito su quanto è stato elaborato nell'altro ramo del Parlamento con la partecipazione di autorevoli personalità del mondo della piccola e media industria, nella ricerca di quanto c'è di strutturale e di congiunturale nella crisi dell'importantissimo settore dell'economia nazionale. Non si può dimenticare che l'artigianato e la piccola e media industria rappresentano quasi due terzi del potenziale produttivo del nostro Paese, non soltanto per volume di produzione, ma anche sotto l'aspetto dell'occupazione di mano d'opera. Approfondire la questione, e avviare un dialogo per cercare, come giustamente è stato chiesto, in qual modo si possa provvedere in maniera organica ad aiutare tali aziende, è un dovere. So bene che in questa circostanza si sarebbe dovuto fare di più. Tuttavia è giusto riconoscere la notevole portata del provvedimento in esame, senza precedenti, per l'entità dello stanziamento, rispetto al passato. Sono grato al collega Bertone per aver accolto la sollecitazione rivoltagli di cooperare affinché il provvedimento potesse entrare in vigore nel minor tempo possibile, senza ritardarlo nemmeno di un giorno. Si tratta infatti di evitare che operai vengano posti in Cassa integrazione guadagni o licenziati; e se con questo provvedimento non potremo evitare in senso assoluto che ciò avvenga, avremo sempre contribuito a diminuire il numero di coloro che si troveranno a soffrire per difficoltà aziendali.

Il senatore Robba ha accennato all'entità dello stanziamento giudicandolo modesto e ha motivato le sue affermazioni con ragioni diverse da quelle addotte dal collega Bertone. Egli vede infatti come fatto riparatore questo intervento dello Stato nei confronti della piccola e media industria.

Senatore Robba, io penso che il problema vada rinviato alla analisi che faremo. Non mi sentirei ora di anticipare un giudizio definitivo in materia. Si tratta di accertare quanto di sociale, quanto di congiunturale, quanto di strutturale ha pesato sulle difficoltà delle aziende. Sono problemi che devono essere visti nei loro vari aspetti, per poter dire agli operatori economici, soprattutto

10ª COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973)

ai più modesti, a quelli che iniziano una attività produttiva autonoma creando nuove possibilità di lavoro, una parola precisa nell'ambito della loro azione, dando loro direttive precise per lo svolgimento della loro attività. Una risposta in tal senso potremo darla, lo spero, quando i documenti della indagine conoscitiva in atto, che spero venga conclusa rapidamente dalla Camera, potranno essere letti anche da noi e commentati per trarne opportune conclusioni.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Debbo ringraziare vivamente il relatore che, per la profondità, la completezza della sua esposizione facilita il mio compito. Io credo che il Governo non possa che pregare la Commissione di consentire, con il suo voto positivo, di rendere operanti questi interventi.

Per quanto riguarda l'entità dello stanziamento, a me pare che i 40 miliardi, anche se non possono soddisfare tutte le richieste di finanziamento, se si inquadrano nei provvedimenti relativi alla legge tessile, alla legge n. 464 e a quella n. 184, dimostrano che anche nel settore privato il Governo ha fatto uno sforzo notevole per cercare di dare il sostegno e lo stimolo necessari alla ripresa.

È evidente che non sarebbe stato male avere maggiori disponibilità; ma già la pressione che si è fatta alla Camera sul Tesoro perchè lo stanziamento passasse dai 15 ai 40 miliardi ha portato ad un cospicuo risultato.

Circa l'articolazione del disegno di legge, a me pare che esso contenga innovazioni che possono tranquillizzare la Commissione sulla corretta erogazione dei contributi, perchè ci si è preoccupati del mantenimento dei livelli di occupazione, si è istituzionalizzata la riserva a favore del Mezzogiorno, si è impegnato il CIPE ad indicare le caratteristiche di piccola e media impresa agli effetti del finanziamento, si è inserita la rappresentanza delle Regioni nel comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623; si è anche previsto — e secondo me è stato un appesantimento di cui non vi era necessità — che sulle proposte formulate sulla base di una istruttoria effettuata da un istituto di me-

diocredito vi sia il parere della Regione interessata. Noi abbiamo accettato la modifica apportata dalla Camera.

B E R T O N E . Si precisa che il parere deve essere dato entro un mese.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Se, passati i trenta giorni, non si ha il parere, lo si sollecita, eccetera, e si arriva poi a quei conflitti di competenza che, anzichè valorizzare, finiscono per mortificare le Regioni e appesantire le procedure.

Credo sia bene che le Regioni rappresentino le esigenze delle popolazioni, ma credo anche che non sia opportuno appesantire ulteriormente l'istruttoria che è già divisa tra il Ministero e l'istituto erogatore.

Vi è stato anche l'impegno del Ministero a che il Parlamento possa esplicitare la sua azione di controllo. Nell'articolo 2 si precisa un concetto che è già applicato, e cioè che la garanzia viene data unicamente con privilegio speciale sui macchinari, eliminando quindi ogni altra richiesta di garanzia, cosa che facilita anche la possibilità di intervento.

Manca allo stato attuale della legislazione una forma di credito sollecita e non onerosa e speriamo che attraverso l'approvazione del disegno di legge sul fondo centrale di garanzia si possa creare un organismo il quale elimini i provvedimenti di carattere eccezionale e speciale e garantisca alla piccola e media impresa la erogazione di crediti a tassi sopportabili, poichè quelli attuali sono eccessivi al punto che vi è il particolare ricorso ad interventi speciali.

Con questi obiettivi, considerando il provvedimento in esame — non per ripetere affermazioni già fatte in altre occasioni — l'ultimo intervento a carattere provvisorio in attesa che venga approvato un provvedimento organico, mi auguro che la Commissione voglia confortare con il suo voto favorevole il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Faccio presente alla Commissione che il relatore ha presen-

10ª COMMISSIONE

17º RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973)

tato un ordine del giorno del seguente tenore:

La Commissione industria del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 984, impegna il Governo affinché il CIPE nel definire con la massima urgenza le caratteristiche delle medie e piccole imprese industriali tenga presenti le seguenti istanze:

1) che le provvidenze siano concesse ad imprese che risultino direttamente o indirettamente collegate con società o gruppi le cui azioni siano quotate in borsa o che stiano per essere fuse in società o gruppi le cui azioni siano quotate in borsa;

2) che le provvidenze non siano concesse ad imprese il cui fatturato annuo superi 5 miliardi e che dispongano di un capitale investito superiore a 3 miliardi ed un numero di dipendenti superiore a 500;

3) che i parametri rimanendo nei limiti sopra indicati siano diversamente graduati a seconda dei settori e delle zone territoriali;

4) che le caratteristiche siano determinate in modo da non comprendere fra le medie e piccole imprese quelle appartenenti ai settori petrolifero e cementizio e quelle non cooperative del settore saccarifero;

5) che si tenga particolarmente conto nella concessione dei finanziamenti delle imprese cooperative nei cui statuti siano contenuti i requisiti mutualistici di cui alla legge 15 dicembre 1947 n. 1477.

A L E S S A N D R I N I, *relatore alla Commissione*. Non ritengo necessario illustrare tale ordine del giorno, identico ad un altro presentato alla Camera dei deputati, che ha lo scopo di ribadire gli orientamenti che sono emersi nel corso della discussione svoltasi all'altro ramo del Parlamento e che il relatore condivide.

P A P A, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno altre osservazioni, l'ordine del giorno

si intende fatto proprio da tutta la Commissione.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, nuovi fondi, entro il limite di 40 miliardi di lire, destinati alla concessione di finanziamenti, con le modalità previste dalla legge predetta e successive modificazioni, a piccole e medie imprese industriali che ne facciano richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che versino in gravi difficoltà economico-finanziarie, al fine di agevolare la continuazione dell'attività produttiva delle imprese stesse. La concessione dei finanziamenti è subordinata alla esistenza di condizioni tali da assicurare l'incremento della produttività al fine di garantire il mantenimento dei livelli di occupazione. Il 40 per cento dei finanziamenti è destinato a piccole e medie imprese industriali i cui stabilimenti siano localizzati nei territori del Mezzogiorno. I finanziamenti sono concessi prioritariamente alle piccole e medie imprese industriali che diano garanzia di adeguati programmi di produzione e di sviluppo. Le caratteristiche delle medie e piccole imprese, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono definite dal CIPE.

I finanziamenti di cui al precedente comma possono essere concessi anche nei casi previsti dall'articolo 1, secondo comma, della legge 1º ottobre 1969, n. 666, nonché alle imprese che, essendosi trovate nelle condizioni di cui al precedente comma, abbiano già beneficiato della legge 18 dicembre 1961, numero 1470 e successive integrazioni e modificazioni, e tuttora si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.

Il comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, quando è chiamato a formulare proposte per l'applicazione della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive

modificazioni ed integrazioni, è integrato da tre rappresentanti delle regioni, di cui uno di una regione del Mezzogiorno, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle regioni. Quando ne ricorra l'urgenza le proposte del predetto comitato possono essere formulate sulla base di istruttorie effettuate da un istituto di mediocredito, scelto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fra quelli indicati dall'impresa interessata. Il Ministero dell'industria, prima di sottoporre al comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, le proposte di finanziamento, deve chiedere alla regione competente per territorio il parere sulle proposte stesse. La regione deve dare il parere motivato entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali senza che il parere sia stato dato, la proposta è ugualmente sottoposta al comitato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

I crediti derivanti dai finanziamenti previsti dalla presente legge sono garantiti unicamente da privilegio speciale sui macchinari di proprietà delle imprese o sul ricavo della vendita dei macchinari stessi in sede di procedure esecutive individuali o concorsuali, con grado immediatamente successivo a quello spettante ai crediti dei prestatori di lavoro e degli istituti, enti o fondi speciali indicati nel secondo comma dell'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

(È approvato).

Art. 3.

Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge e della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modifiche ed integrazioni, il comitato di cui all'articolo 3 della legge stessa, con le integrazioni di cui all'ar-

ticolo 1, comma terzo, della presente legge, fermi restando i poteri ad esso demandati dall'articolo 4 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, ha facoltà di autorizzare, su richiesta dell'Istituto mobiliare italiano, ogni altro atto ritenuto opportuno, anche se escluso dal predetto articolo 4, quando ciò valga a favorire il proseguimento dell'ordinato svolgimento della produzione o il mantenimento dell'occupazione operaia, ovvero a migliorare le prospettive di recupero del residuo credito.

Le relative deliberazioni sono soggette alla approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 4.

Per le operazioni di competenza dell'Istituto mobiliare italiano derivanti da gestioni per conto dello Stato ovvero da conferimenti dello Stato con vincolo di destinazione, l'Istituto stesso trasferisce, con le modalità di cui ai successivi commi, poteri, diritti, obblighi e compiti ad una « sezione interventi speciali », dotata di personalità giuridica e di gestione autonoma, della quale è autorizzato a promuovere la costituzione anche con il concorso di enti di diritto pubblico esercenti il credito a medio ed a lungo termine.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Istituto mobiliare italiano, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, sono approvate le norme riflettenti la costituzione e lo statuto della sezione.

Le deliberazioni dell'Istituto mobiliare italiano concernenti i trasferimenti alla sezione, previsti al primo comma, sono approvate con decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La sezione è sottoposta a vigilanza ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

10ª COMMISSIONE

17º RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973)

Gli atti, i contratti, le convenzioni e le formalità inerenti e conseguenti alla costituzione della sezione ed alle sue modificazioni nonché ai rapporti della stessa con lo Stato e con l'Istituto mobiliare italiano, sono esenti da ogni tributo, fermi restando i particolari regimi tributari previsti per le singole operazioni, mentre ai redditi della sezione stessa si applica il regime tributario previsto per l'Istituto mobiliare italiano.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con l'emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 40 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamenti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante

riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

C A T E L L A N I. Desidero esprimere il nostro consenso a questo provvedimento, convinti come siamo dell'urgenza di mettere a disposizione uno strumento di pronto intervento in un settore della nostra economia particolarmente importante.

Ribadisco al Governo la necessità di rivedere il complesso organico delle forme di intervento sulle quali nutriamo sempre molte riserve, non solo per il modo frammentario e settoriale e per la stessa procedura con la quale vengono date queste agevolazioni, ma anche per le garanzie richieste per le quali il Governo ha annunciato un provvedimento.

Con queste riserve esprimiamo il nostro assenso al provvedimento.

B E R L A N D A. Mi associo, anche a nome del mio Gruppo, a tutte le osservazioni del relatore. I milievi e le riserve fatte circa una migliore disciplina riguardo a certe definizioni ci trovano come sempre consenzienti. Siamo pertanto lieti che questo disegno di legge venga rapidamente approvato.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,20.